



U.S.R.

## IL RETTORE

VISTO il vigente *Statuto di Ateneo*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e, in particolare, l’art. 22 rubricato “Assegni di ricerca”;

VISTO il *Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca*, emanato con D.R. n. 3521 del 03/09/2021;

VISTA la Delibera n. 20 del 17/05/2023 (EO n. 624 del 22/05/2023), con la quale il *Senato Accademico* ha approvato, subordinatamente al parere del *Consiglio di Amministrazione*, la modifica dell’art. 10, comma 6 del suddetto *Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca*, nel testo riportato nel dispositivo del presente Decreto;

VISTA la Delibera n. 67 del 17/05/2023 (EO n. 664 del 30/05/2023), con la quale il *Consiglio di Amministrazione* ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta modifica del vigente *Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca*;

## DECRETA

Il *Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca*, emanato con il D.R. n. 3521/2021 citato in premessa, è modificato limitatamente all’art. 10, comma 6 come di seguito riportato:

### **Art. 10 – Svolgimento delle attività da parte del beneficiario**

... OMISSIS ...

6. I titolari di Assegno possono svolgere attività didattica integrativa a titolo gratuito, previa autorizzazione del responsabile scientifico di cui all’art. 9, comma 3. Se il contratto di Assegno non lo vieta esplicitamente, i titolari di Assegno possono altresì svolgere attività didattica retribuita ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240 del 2010, previa autorizzazione del responsabile della Struttura di afferenza e su parere del responsabile scientifico di cui all’articolo 9 comma 3. ~~Il conferimento di un contratto che implichi l’assunzione di responsabilità di un modulo o di un insegnamento è consentito ai soli titolari di Assegni post dottorato.~~ L’attività didattica complessiva, svolta a qualsiasi titolo, esclusi i seminari, non può superare le 60 ore frontali per anno.

... OMISSIS ...

Il *Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca* recante la suddetta modifica, è emanato, nel testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Università e, da quella data, sostituisce quello emanato con il D.R. n. 3521/2021, citato in premessa.

**IL RETTORE**  
**Matteo LORITO**

AREA AFFARI GENERALI E GESTIONE DOCUMENTALE (CARTACEA ED INFORMATICA)  
Il Dirigente dell’Area: Dott. Francesco BELLO  
Unità organizzativa responsabile del procedimento  
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari  
Responsabile del Procedimento  
Il Capo dell’Ufficio: Dott. Antonio NASTI

PDB



## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

### Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi di Napoli Federico II ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Gli Assegni sono finalizzati a far fronte alle esigenze delle attività di ricerca dei Dipartimenti, Centri ed altre strutture dell'Ateneo, di seguito indicati con il termine “Struttura”, o alla realizzazione di specifici programmi di ricerca di interesse dell'Ateneo.

### Articolo 2 – Tipologia e requisiti minimi di partecipazione alla selezione

1. Gli Assegni di ricerca sono destinati a studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Gli Assegni si distinguono in:
  - Assegni di ricerca “post-laurea”;
  - Assegni di ricerca “post-dottorato”.

Per essere destinatari degli Assegni di ricerca post-laurea è richiesto il possesso di un diploma di laurea magistrale o di titolo equivalente, anche conseguito all'estero;

Per essere destinatari degli Assegni di ricerca post-dottorato è richiesto il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per le discipline mediche, di diploma di specializzazione corredato di un'adeguata produzione scientifica.

### Articolo 3 – Durata ed importo degli Assegni

1. Gli Assegni hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni e possono essere rinnovati per il prosieguo della medesima ricerca, secondo quanto previsto dall'art.11 del presente Regolamento.
2. L'importo lordo annuo minimo dell'Assegno, per ciascuna tipologia, viene definito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sulla base di quanto stabilito con decreto del Ministro competente. L'importo dell'Assegno viene erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. In caso di motivata necessità, il responsabile della Struttura può autorizzare il pagamento anticipato di un massimo di tre rate mensili immediatamente dopo la presa di servizio del beneficiario.

### Articolo 4 – Procedure di selezione

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, gli Assegni possono essere attribuiti secondo una delle seguenti procedure:
  - a) selezione unica relativa a più aree scientifiche e/o settori scientifico disciplinari di interesse delle strutture che intendono conferire assegni di ricerca, seguita dalla presentazione da parte dei candidati di progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni;
  - b) selezioni relative a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.
2. Le procedure di selezione pubblica per l'attribuzione degli Assegni di ricerca sono definite dall'organo deliberante della Struttura che intende conferire gli assegni ed espletate in base ad un bando di concorso, emanato con decreto del responsabile della Struttura, che stabilisce le modalità



della presentazione delle domande, l'area scientifica di interesse e/o il settore scientifico-disciplinare, la tipologia di Assegno secondo quanto riportato all'art. 2, comma 2, l'importo e la durata dell'Assegno e l'eventuale indicazione del responsabile scientifico dell'Assegno. Nel caso di procedura di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, il bando indicherà anche la descrizione del programma di ricerca da svolgere. Nel bando può essere altresì specificata l'esperienza scientifica richiesta per lo svolgimento delle attività di ricerca previste, nonché l'eventuale incompatibilità del contratto di Assegno con attività didattiche di insegnamento o di didattica integrativa.

3. È possibile riservare quote di Assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

4. Il bando viene pubblicato nell'Albo telematico dell'Ateneo, nonché diffuso mediante inserimento nei siti web dell'Ateneo e/o della Struttura, del Ministero competente per l'Università e dell'Unione Europea, oltre che in altre sedi come ritenuto opportuno. Nel caso il bando preveda una quota riservata come indicato al comma 3, è obbligatoria la diffusione del bando anche in lingua inglese.

5. In deroga alle procedure di selezione previste dal presente articolo, nel caso di persone già selezionate da enti o altri organismi esterni all'Ateneo nell'ambito di programmi di ricerca europei o internazionali che provvedono al finanziamento, purché siano state seguite procedure che assicurino la valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, l'esito della selezione già espletata può essere fatto proprio dall'organo deliberante della Struttura, senza necessità di ulteriori bandi, e pertanto la Struttura può procedere direttamente al conferimento del contratto così come indicato all'art. 9, senza applicare gli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento, purché siano rispettati i requisiti e le esclusioni dettagliate all'art. 5.

## Articolo 5 - Requisiti ed esclusioni

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli Assegni coloro che sono in possesso dei requisiti minimi indicati all'art. 2 del presente Regolamento. Nel caso degli Assegni post-dottorato, saranno ammessi con riserva i candidati che dichiarano di essere in procinto di conseguire il titolo di dottorato o equivalente. In questo caso, il titolo dovrà essere conseguito entro una data specificata nel bando, comunque antecedente la decorrenza dell'Assegno.

2. Sono altresì ammessi con riserva alla selezione coloro che hanno conseguito un titolo di studio estero equivalente al titolo di studio richiesto come requisito minimo. L'equivalenza del titolo di studio, ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione, è accertata dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del presente Regolamento al momento della valutazione dei titoli.

3. Non possono partecipare alle selezioni previste dai bandi:

a) il personale di ruolo dell'Ateneo, di altre università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura che delibera sull'emanazione della procedura selettiva o che risulta essere sede di svolgimento dell'attività di ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

c) i soggetti che siano stati già titolari di assegni di ricerca nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente.





## Articolo 6 - Commissione giudicatrice

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari e sono nominate con decreto del responsabile della Struttura presso la quale deve essere svolta l'attività, su proposta dell'organo deliberante della Struttura. Nel decreto di nomina possono essere indicati fino a due membri supplenti. Nel caso di Assegni banditi secondo la procedura indicata alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, è nominata una Commissione giudicatrice per ciascuna delle aree scientifiche di interesse della selezione. Nel caso di Assegni banditi secondo la procedura indicata alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4, della Commissione giudicatrice fa parte il responsabile scientifico del progetto di ricerca su cui l'Assegno è finanziato o un suo delegato.
2. La Commissione deve concludere i lavori entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di nomina. Ai lavori della Commissione può partecipare un'unità di personale tecnico-amministrativo con funzioni di sola verbalizzazione.

## Articolo 7 - Criteri di valutazione

1. La selezione avviene per titoli e colloquio. Nel caso di Assegni banditi secondo la procedura indicata alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, sarà valutato anche un progetto di ricerca presentato dal candidato.
2. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali.
3. Il punteggio complessivo disponibile nella valutazione è di 100 punti. Il punteggio riservato singolarmente ai titoli, al colloquio e all'eventuale progetto deve essere almeno di 20 punti. In caso di assenza del progetto, il punteggio riservato singolarmente ai titoli e al colloquio deve essere almeno di 30 punti. Il bando può prevedere un punteggio minimo da attribuire ai titoli e all'eventuale progetto ai fini dell'ammissione al colloquio, nonché un punteggio complessivo minimo ai fini del conseguimento dell'idoneità.
4. Tra i titoli sono compresi pubblicazioni o altri prodotti di ricerca del candidato. Il bando può specificare un numero massimo di pubblicazioni o altri prodotti di ricerca che possono essere presentati da ciascun candidato ai fini della valutazione.
5. In fase di valutazione dei titoli e dell'eventuale progetto, la Commissione dovrà attribuire un punteggio distinto, nell'ambito di intervalli determinati nella prima riunione di cui al comma 2 nel rispetto delle indicazioni del bando, a ciascuna delle seguenti voci:
  - voto di laurea magistrale o del titolo equivalente;
  - nel solo caso di Assegni post-laurea, il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero;
  - pubblicazioni e altri prodotti della ricerca presentati ai fini della valutazione, entro il numero massimo eventualmente previsto dal bando; il candidato può presentare la tesi di laurea magistrale ovvero quella di dottorato, in luogo di una pubblicazione;
  - progetto di ricerca (laddove previsto esplicitamente nel bando);
  - eventuali diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea;
  - altri titoli collegati all'attività di ricerca svolta, quali titolarità di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali.Nella valutazione deve essere considerata la coerenza dei titoli con l'area scientifica di interesse e/o il settore scientifico-disciplinare nonché con l'esperienza scientifica richiesta nel bando. Nel valutare le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca, la Commissione dovrà tenere conto, inoltre, dei seguenti criteri generali: originalità, innovatività e rigore metodologico; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica; contributo individuale del candidato.





## **Articolo 8 – Colloquio e graduatoria di merito**

1. Le date della pubblicazione dei risultati della valutazione dei titoli e dello svolgimento del colloquio sono indicate, di norma, nel bando. Diversamente, l'avviso per la convocazione al colloquio deve essere inviato, a cura del responsabile della Struttura, ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo, mediante modalità telematiche. Il colloquio stesso potrà essere effettuato anche con modalità a distanza che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova. Il colloquio può essere sostenuto in lingua straniera.
2. Al termine dei colloqui, la Commissione giudicatrice pubblica l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati, mediante affissione presso la sede di svolgimento dei colloqui e con modalità telematiche.
3. La Commissione formula la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e dell'eventuale progetto e quello del colloquio. In caso di parità è preferito il candidato più giovane di età.
4. Gli atti concorsuali sono approvati con decreto del responsabile della Struttura.
5. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di mancata accettazione entro un termine fissato, ovvero di decadenza dalla graduatoria per il mancato conseguimento del titolo di dottore di ricerca entro la data indicata nel bando, gli Assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

## **Articolo 9 - Conferimento dell'Assegno e nomina del responsabile scientifico**

1. Il conferimento dell'Assegno avviene mediante la stipula di apposito contratto con la Struttura, nel quale sono riportati la durata e l'importo annuo dell'Assegno, le modalità di svolgimento dell'attività, le incompatibilità, i diritti e gli obblighi del beneficiario.
2. Gli Assegni non configurano un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
3. Se non già nominato all'emanazione del bando, all'atto del conferimento dell'Assegno, l'organo deliberante della Struttura, nomina, per ogni titolare di Assegno, un professore o ricercatore universitario quale responsabile scientifico delle attività di ricerca, sotto la cui direzione devono essere svolte le attività stesse.

## **Articolo 10 – Svolgimento delle attività da parte del beneficiario**

1. I titolari di Assegno svolgono la loro attività nell'ambito del progetto di ricerca da essi presentato, nel caso di procedura indicata alla lettera a del comma 1 dell'art. 4, o nell'ambito del progetto di ricerca oggetto del bando, nel caso di procedura di cui alla lettera b.
2. I compiti attribuiti ai titolari di Assegno devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) continuità in connessione con la realizzazione delle attività oggetto di ricerca;
  - b) autonomia nell'ambito delle attività di ricerca oggetto dell'Assegno senza predeterminazione dell'orario di lavoro, fermo restando l'obbligo di rendicontazione delle attività e del tempo impiegato per svolgerle.
3. I titolari di Assegno hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle Strutture e delle attrezzature presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori. Essi, inoltre, possono ricevere incarichi di missione nell'ambito delle attività di ricerca.
4. Per una parte della durata del contratto, l'attività di ricerca, previa autorizzazione del responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3, può essere svolta anche all'esterno della Struttura, ovvero



presso un'Università o Ente di ricerca all'estero. Per la durata del periodo di soggiorno all'estero, la Struttura può integrare con fondi propri l'Assegno mensile.

5. A scadenze regolari, secondo un calendario prefissato dalla Struttura, i titolari di Assegno sono tenuti a presentare una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, vistata dal responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3.

6. I titolari di Assegno possono svolgere attività didattica integrativa a titolo gratuito, previa autorizzazione del responsabile scientifico di cui all'art. 9, comma 3. Se il contratto di Assegno non lo vieta esplicitamente, i titolari di Assegno possono altresì svolgere attività didattica retribuita ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge n. 240 del 2010, previa autorizzazione del responsabile della Struttura di afferenza e su parere del responsabile scientifico di cui all'articolo 9 comma 3. L'attività didattica complessiva, svolta a qualsiasi titolo, esclusi i seminari, non può superare le 60 ore frontali per anno.

7. Al termine del periodo di godimento dell'Assegno, il titolare dovrà presentare una relazione finale sull'attività svolta che, accompagnata dal parere del responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3, sarà sottoposta a valutazione finale dell'organo deliberante della Struttura.

## **Articolo 11 – Rinnovo e durata complessiva**

1. Gli Assegni di ricerca possono essere rinnovati per un periodo non inferiore ad un anno. È possibile un rinnovo di durata inferiore, ma comunque di almeno sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consente di conferire Assegni di durata annuale. La durata complessiva dei rapporti instaurati, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'Assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

2. Il responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3 può proporre all'organo deliberante della Struttura di rinnovare l'Assegno a condizione che sussista la copertura finanziaria del relativo importo.

3. All'atto del rinnovo è possibile prevedere un incremento dell'importo dell'Assegno entro un massimo del 10% per ciascun anno di contratto già trascorso, su proposta congiunta del responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3 e del responsabile scientifico del finanziamento su cui grava l'Assegno.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di cui al presente Regolamento – compresi i rinnovi – e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

## **Articolo 12 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni**

1. Gli Assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di Assegno.

2. L'Assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo - a pena di decadenza - con i proventi da attività professionali o da rapporto di lavoro svolti in modo continuativo.

3. Non è consentito ai titolari di Assegno lo svolgimento di incarichi interni all'Ateneo, ad eccezione di quanto previsto al comma 6 dell'art. 10. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di Assegno possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi



esterni all'Ateneo, previa autorizzazione dell'organo deliberante della Struttura di afferenza, sentito il parere del responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3, purché:

a) siano occasionali e di breve durata;

b) non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di Assegno;

c) in relazione alle attività svolte non rechino, comunque, pregiudizio all'Ateneo.

4. Gli Assegni possono essere conferiti a personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, purché collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'Assegno.

5. La titolarità dell'Assegno non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con fruizione di borsa di studio e specializzazione di area sanitaria, in Italia o all'estero. È consentita la frequenza di un corso di dottorato senza fruizione di borsa di studio.

6. Il titolare di Assegno che sia incorso in una delle incompatibilità di cui ai commi precedenti, è tenuto a restituire i ratei dell'Assegno eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.

7. L'attività di ricerca è sospesa nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e per malattia debitamente comprovate, fermo restando che l'intera durata dell'Assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. È altresì possibile sospendere l'Assegno per altri gravi motivi che impediscano lo svolgimento della ricerca, su richiesta del responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3 e con approvazione dell'organo deliberante della Struttura, purché la sospensione non pregiudichi la copertura finanziaria dell'Assegno. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

### **Articolo 13 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. Agli Assegni attribuiti ai sensi del presente Regolamento si applica, in materia fiscale, previdenziale, di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia, quanto stabilito dall'art. 22 comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'Assegno di ricerca.

2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari di Assegno, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

### **Articolo 14 - Medici titolari di Assegno di ricerca nelle scienze medico - cliniche**

1. I medici titolari di Assegno per le scienze medico – cliniche, se abilitati allo svolgimento della professione, possono svolgere attività di assistenza e cura esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto o programma di ricerca, previa autorizzazione dell'organo deliberante della Struttura sede della ricerca.

### **Articolo 15 – Decadenza, recesso, risoluzione**

1. Decadono dal diritto a stipulare il contratto coloro che, entro il termine comunicato dalla Struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.

2. Decadono altresì dall'attribuzione dell'Assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, ai motivi di esclusione o alle incompatibilità di cui agli art. 5 e 12, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.



3. Il titolare dell'Assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla Struttura, con preavviso di almeno 15 giorni. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. In caso di mancato preavviso da parte del titolare dell'Assegno, l'Ateneo ha il diritto di trattenere o recuperare dall'Assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

4. Nei confronti del titolare di Assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegue regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del responsabile scientifico di cui all'art. 9 comma 3, approvata dall'organo deliberante della Struttura di afferenza. Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:

- (i) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- (ii) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- (iii) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'art. 12, reiterato dopo un primo avviso; (iv) un giudizio negativo sulla ricerca svolta, espresso dall'organo deliberante della Struttura di afferenza.

## **Articolo 16 – Organo deliberante e opzioni di delega**

1. Ai fini del presente Regolamento, l'organo deliberante di ciascuna Struttura coincide con il Consiglio della stessa e il responsabile della Struttura con il Direttore o figura equivalente. Oltre alle possibilità di delega già previste nei regolamenti di funzionamento delle Strutture, l'organo deliberante di struttura può delegare il responsabile scientifico del progetto di ricerca su cui l'Assegno è finanziato congiuntamente con il responsabile di Struttura, in ordine alle delibere di cui agli artt. 4, 6 e 11 del presente Regolamento.